

COMUNE DI POGGIO A CAIANO
(PROVINCIA DI PRATO)



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
- norme per la civile convivenza -

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 29/01/2016)

INDICE ANALITICO

INDICE ANALITICO.....	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 1 - FINALITA' ED OGGETTO.....	6
Art. 2 - OBIETTIVI.....	6
Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	6
Art. 4 - VIGILANZA – VIOLAZIONI – SANZIONI.....	7
TITOLO II - INCOLUMITÀ PUBBLICA E SICUREZZA DELLA CITTADINANZA.....	8
ART. 5 - FINALITA'.....	8
ART. 6 - ATTI VIETATI A TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA.....	8
ART. 7 - GESTORI DI ESERCIZI DI ATTIVITA' VARIE E TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA.....	8
ART. 8 - CENTRI DI SCOMMESSE, SPAZI PER IL GIOCO.....	9
ART. 9 - DIVIETO DI OSTACOLARE LA CIRCOLAZIONE DI PERSONE E COSE.....	10
ART. 10 - SVOLGIMENTO DI EVENTI, CORTEI E MANIFESTAZIONI.....	10
ART. 11 - DIVIETO DI COLLOCARE OGGETTI SU PARTI SPORGENTI DI EDIFICI.....	12
ART. 12 - ELIMINAZIONE DI GHIACCIO DAI CORNICIONI DEGLI EDIFICI.....	12
ART. 13 - INNAFFIAMENTO PIANTE E STILLCIDIO SU AREE PUBBLICHE.....	13
ART. 14 - ACCENSIONE FUOCHI, LIQUIDI INFIAMMABILI ED ALTRO.....	13
ART. 15 - ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI SFALCI E POTATURE.....	14
ART. 16 - USO DI PRODOTTI ESPLOSIVI E RECIPIENTI DI GAS.....	14
ART. 17 - LAVORI IN CISTERNE – SERBATOI E CONDOTTE.....	14
ART. 18 - CHIUSINI – BOTOLE-POZZETTI.....	15
ART. 19 - TRASPORTO DI OGGETTI.....	15
ART. 20 - DETENZIONE DI MATERIALI INFIAMMABILI.....	15
ART. 21 - SOSTA NON CUSTODITA VEICOLI PER TRASPORTO MATERIALI INFIAMMABILI.....	16
ART. 22 - ESPLOSIONE DI PETARDI E DI ESPLOSIVI IN GENERE.....	16
ART. 23 - LANCIO DI OGGETTI, SOSTANZE O LIQUIDI.....	17
ART. 24 - SOSTA DAVANTI LE USCITE DI SICUREZZA.....	17
TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E RISPETTO DELL'AMBIENTE.....	18
CAPO I - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA.....	18
ART. 25 - GENERALITA'.....	18
ART. 26 - DIVIETO DI GIOCARE SU SUOLO PUBBLICO.....	18
ART. 27 - DIVIETO DI SCHIAMAZZI E DI GRIDA – FASCIA ORARIA.....	18

ART. 28 - RUMOROSITÀ PRODOTTA ALL'INTERNO DI ABITAZIONI E LOCALI	19
ART. 29 - DISPOSITIVI ACUSTICI DI ALLARME	20
ART. 30 - GESTORI DI ESERCIZI E DI ATTIVITA' VARIE E TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA	20
ART. 31 - COMMERCIO ITINERANTE	21
ART. 32 - ATTIVITA' ARTISTICHE DI STRADA	22
ART. 33 - VENDITORI AMBULANTI DI PIAZZA	22
ART. 34 - AZIONAMENTO MACCHINARI	23
ART. 35 - ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE	24
CAPO II - RISPETTO DELL'AMBIENTE	25
ART. 36 - GENERALITA'	25
ART. 37 - SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI A VERDE	25
ART. 38 - UTILIZZO AREE MERCATO, FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI SU AREE PUBBLICHE	26
ART. 39 - SALVAGUARDIA DELLE ACQUE E DEI CANALI DI SCORRIMENTO VASCHE, FONTANE E PUBBLICA FOGNATURA	26
ART. 40 - PROPAGAZIONE DI POLVERI E DI GAS NELL'ATMOSFERA ED ESALAZIONI MOLESTE ...	27
ART. 41 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	27
ART. 42 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI ACQUE REFLUE	28
ART. 43 - CUBO ECOLOGICO	29
TITOLO IV - TUTELA DEI BENI PUBBLICI DECORO PUBBLICO ED IGIENE PUBBLICA	31
CAPO I - TUTELA DEI BENI PUBBLICI	31
ART. 44 - PREMESSA	31
ART. 45 - OCCUPAZIONE DI SUOLO E SPAZI PUBBLICI	31
ART. 46 - DIVIETO DI DANNEGGIARE BENI PUBBLICI E PRIVATI	32
ART. 47 - DIVIETO DI MANOMISSIONE DEL SUOLO E DEI BENI PUBBLICI	33
ART. 48 - DIVIETO DI AFFISSIONE MANIFESTI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO	33
ART. 49 - INSTALLAZIONE DI LUMINARIE	34
ART. 50 - INSEGNE PUBBLICITARIE – TARGHE PER UFFICI E SEDI SOCIALI	34
ART. 51 - UTILIZZO DEI FONTANELLI E MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO	35
CAPO II - DECORO PUBBLICO ED IGIENE PUBBLICA	36
ART. 52 - PARTE GENERALE	36
ART. 53 - DISPOSIZIONI ATTE A PREVENIRE LA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE	36
ART. 54 - DIVIETO DI SCIORINARE BIANCHERIA, SPOLVERAMENTO DI PANNI, BATTITURA TAPPETI E SIMILI	37
ART. 55 - ABBIGLIAMENTI SUCCINTI	37
ART. 56 - PROSTITUZIONE	37
ART. 57 - NEGOZI E ARTICOLI PER SOLI ADULTI	38

ART. 58 - SERVIZI IGIENICI	38
ART. 59 - PULIZIE PERSONALI ALL'APERTO	39
ART. 60 - DIMORA IN RICOVERI PRECARI SU AREA PUBBLICA	39
ART. 61 - CAMPEGGI - SOSTA ROULOTTE	39
ART. 62 - DIVIETO DI ATTENDAMENTI E SIMILI	40
ART. 63 - DIVIETO DI BIVACCO SU SUOLO PUBBLICO	40
ART. 64 - ACCATTONAGGIO	41
ART. 65 - LAVAGGIO AUTO O ANIMALI	41
ART. 66 - PRELIEVO OGGETTI DA CASSONETTI	42
ART. 67 - INTERVENTI CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO ED IL BRUCO AMERICANO	42
ART. 68 - ESPOSIZIONE ALL'ESTERNO DI MERCI E OGGETTI	42
ART. 69 - DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI E MATERIALE PUBBLICITARIO	43
ART. 70 - ONERI A CARICO DI PROPRIETÀ PRIVATE	43
ART. 71 - MANUTENZIONE TERRENI E FABBRICATI	44
ART. 72 - SISTEMAZIONE DI POZZI –VASCHE –CISTERNE	45
ART. 73 - TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA DA PARTE DEI PRIVATI	45
ART. 74 - PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE PRIVATE SCOPERTE - RECINZIONE DEI TERRENI E AZIONI DI SALVAGUARDIA	46
TITOLO V - ALLEVAMENTO E DETENZIONE DI ANIMALI – CANI ED ANIMALI D'AFFEZIONE	47
ART. 75 - PREMESSE E GENERALITA'	47
ART. 76 - DETENZIONE E CUSTODIA DI CANI E ALTRI ANIMALI : OBBLIGHI E DIVIETI	47
ART. 77 - CONDUZIONE SICURA E CUSTODIA DEI CANI	49
ART. 78 - SMARRIMENTO, RINVENIMENTO E RITROVAMENTO DI ANIMALI	50
TITOLO VI - DISCIPLINA SANZIONATORIA	51
CAPO I - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI	51
ART. 79 - ORGANI COMPETENTI	51
ART. 80 - VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE	51
ART. 81 - NOTIFICAZIONE	52
ART. 82 - ACCESSO AI LUOGHI DA ISPEZIONARE	52
ART. 83 - TITOLI AUTORIZZATORI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	53
CAPO II - TIPOLOGIA DELLE SANZIONI	53
ART. 84 - CARATTERISTICHE GENERALI	53
ART. 85 - SANZIONE PRINCIPALE	54
ART. 86 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA SANZIONE	54
ART. 87 - SANZIONE PREVISTA NEL SOLO IMPORTO MASSIMO	54
ART. 88 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	55

ART. 89 - EFFETTI DEL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	55
ART. 90 - PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE	55
CAPO III - SANZIONI ACCESSORIE	56
ART. 91 - GENERALITA'	56
ART. 92 - RIDUZIONE IN PRISTINO – ADEMPIMENTO	56
ART. 93 – OBBLIGO DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI.....	57
ART. 94 - SEQUESTRO DEI MEZZI USATI PER L'INFRAZIONE O DEL FRUTTO DELL'INFRAZIONE ...	58
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	59
ART. 95 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	59
ART. 96 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	59
ART. 97 - SEGNALAZIONI ED ESPOSTI	59
ART. 98 - ACCESSO AGLI ATTI	59
ART. 99 - ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONE DI NORME	60
ART. 100 - PUBBLICITA'	60

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - FINALITA' ED OGGETTO

Nel pieno rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e delle disposizioni riportate nello Statuto del Comune di Poggio a Caiano, il presente Regolamento di Polizia Urbana mira a disciplinare ed a regolamentare le attività ed i comportamenti che influiscono sul libero e pacifico svolgimento della convivenza della comunità di Poggio a Caiano al fine di assicurare alla stessa la soddisfazione dei bisogni singoli e collettivi.

Il regolamento individua complessi aspetti di vita sociale e disciplina azioni e comportamenti del singolo e della collettività intera in cui essi operano ed agiscono e si sviluppa delineando macro-obiettivi da perseguire al fine di raggiungere il più ampio progresso economico, morale e sociale, il rispetto della dignità di ogni cittadino ed il rispetto dei beni pubblici e dell'ambiente.

Art. 2 - OBIETTIVI

In armonia con le finalità predette, vengono indicati e privilegiati i seguenti traguardi, ritenuti primari ed irrinunciabili, da far conseguire alla comunità di Poggio a Caiano al cui raggiungimento è impegnata la civica Amministrazione nella sua formazione politica e burocratica:

- a) INCOLUMITÀ PUBBLICA E SICUREZZA DELLA CITTADINANZA;
- b) TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E RISPETTO DELL'AMBIENTE;
- c) TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO – DECORO PUBBLICO E IGIENE PUBBLICA;
- d) ALLEVAMENTO E DETENZIONE DI ANIMALI – CANI ED ANIMALI DI AFFEZIONE.

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento di Polizia Urbana (da ora semplicemente Regolamento in mancanza di altra indicazione) si applicano, salva diversa indicazione, all'interno dell'intero territorio del Comune di Poggio a Caiano (da ora in poi solo Comune) non soltanto nei confronti dei residenti, ma di tutti coloro che per qualsiasi motivo si trovano in un determinato momento nel territorio comunale.

Tutte le prescrizioni di seguito riportate potranno essere integrate dagli eventuali ordini, anche orali, che i funzionari riportati all'art. 4 riterranno opportuno impartire sul posto per fronteggiare particolari esigenze ed in caso di necessità determinate da eventi imprevisti.

Art. 4 - VIGILANZA – VIOLAZIONI – SANZIONI

Il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandato, in via generale, agli ufficiali ed agli agenti del servizio di Polizia Municipale, facendo salve le competenze attribuite ad altri organi dell'Amministrazione comunale nelle specifiche materie di competenza. I predetti organi ed uffici svolgeranno i compiti attribuiti singolarmente ed autonomamente ovvero, a seconda della fattispecie, anche congiuntamente.

Nel rispetto delle disposizioni di legge, il personale sopra indicato è autorizzato ad accedere nei luoghi, diversi da abitazioni private, ritenuti necessari all'accertamento delle violazioni al presente regolamento e ad effettuare ogni opportuna ricognizione ed ispezione.

Agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di cui all'art. 57 C.P.P. restano attribuite le competenze previste dalle leggi e dai regolamenti, in particolare dalla legge 24/11/1981, n. 689, e successive modifiche, dal decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e dalla legge regionale della Toscana n. 81 del 28/12/2000, in ordine all'accertamento delle violazioni delle disposizioni riportate nel presente regolamento ed all'applicazione delle relative sanzioni.

TITOLO II - INCOLUMITÀ PUBBLICA E SICUREZZA DELLA CITTADINANZA

ART. 5 - FINALITA'

L'integrità fisica del singolo e dell'intera collettività del Comune di Poggio a Caiano costituisce importante obiettivo dell'Amministrazione comunale ed a tale scopo vengono predisposti gli accorgimenti e fissati i divieti che seguono al fine di impedire che azioni volontarie e/o colpose possano essere compiute a danno della incolumità e della integrità di ogni singolo componente della popolazione, contrastando ogni fenomeno di illegalità e di inciviltà.

ART. 6 - ATTI VIETATI A TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA

1. Nello svolgimento della vita sociale e delle libere attività della collettività amministrata, nel territorio comunale sono vietati tutti gli atti ed i comportamenti, sia in luoghi pubblici che aperti al pubblico e nelle private dimore, da cui possano derivare potenziale pericolo per la pubblica incolumità e disturbo grave alla quiete pubblica ed alla tranquillità anche del singolo tenuto conto del giorno, dell'ora e del luogo di compimento dell'atto perseguito.
2. Gli atti ed i comportamenti di cui al comma precedente assumono maggiore rilevanza ove compiuti da soggetti in stato di ubriachezza.
3. Ferme restando le disposizioni di legge nazionali e regionali, la violazione della disposizione di cui al comma 1. comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 100,00.
4. La violazione di cui al 2° comma è punita con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 200,00.

ART. 7 - GESTORI DI ESERCIZI DI ATTIVITA' VARIE E TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA

1. Per le finalità indicate all'art. 5) è fatto obbligo ai gestori delle principali attività economiche, culturali e sociali (attività commerciali – artigianali - somministrazione di alimenti e di bevande, luoghi di divertimento, intrattenimento, di ritrovo e di aggregazione, specie giovanile, discoteche ed altri locali notturni, ecc.) di mantenere ed assicurare il pacifico

svolgimento di ogni comportamento delle persone all'interno e nelle aree immediatamente adiacenti, ed evitando che manifestazioni di disturbo alla quiete e di pregiudizio alla sicurezza ed incolumità collettiva, determinatesi all'interno, possano propagarsi all'esterno dei locali medesimi assumendo proporzioni più rilevanti.

2. L'accertata ricorrenza e frequenza di tali manifestazioni all'interno degli esercizi ora indicati e nelle ipotesi di riscontrata ubriachezza delle persone coinvolte, può comportare, oltre all'applicazione della prevista sanzione, l'adozione di appositi e motivati provvedimenti, così come previsto dall'art. 54 del T.U.E.L. e dal D.M. 5/08/2008, di riduzione dell'orario di apertura dei locali e, nei casi più gravi, di limitazione o di revoca di autorizzazioni concesse; ovvero di chiusura dei locali senza alcuna pretesa di indennità risarcitorie da parte dei titolari degli esercizi stessi. Se espressamente previsto nei provvedimenti sopra indicati, ai locali colpiti dalle sanzioni saranno apposti idonei sigilli per inibirne qualsiasi ulteriore utilizzazione.
3. I gestori dei locali in argomento dovranno vietare assembramenti e stazionamenti degli avventori agli ingressi, nelle aree pertinenziali dei locali e dei dehors e consumazioni all'esterno dei locali stessi, esponendo in maniera ben visibile, le sanzioni previste per le violazioni di tali divieti e facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione.
4. La collaborazione dei gestori degli esercizi sopra menzionati può essere precisata e definita in appositi accordi da stipulare con l'Amministrazione comunale ai sensi della Legge 241 del 7/8/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 1 - 3 e 4 comportano l'applicazione, per ciascuna fattispecie, della sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00, con possibilità del pagamento della misura ridotta di € 50,00.
6. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con possibilità del pagamento della misura ridotta di € 150,00.

ART. 8 - CENTRI DI SCOMMESSE, SPAZI PER IL GIOCO

1. Ai fini del presente articolo come definito dalla L. R.T. 23.12.2014 n. 85 :
 - a. spazi per il gioco con vincita in denaro: un luogo pubblico o aperto al pubblico o circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito;
 - b. apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931;

- c. centri di scommesse : le strutture dedicate, in via esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del r.d. 773/1931;
2. Il gestore deve essere in possesso di autorizzazione di P.S. rilasciata dalla Questura di Prato.
 3. E' vietata l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a mt. 500, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.
 5. E' facoltà del Comune individuare altri luoghi sensibili nei quali non è ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo alla quiete pubblica.
 6. La violazione alla prescrizione di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 5.000 nonché alla chiusura dell'attività ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli.
 6. Per quanto non previsto dal Regolamento si applica la L.R.T. n. 57/2013 come modificata dalla L. R. n. 85/2014.

ART. 9 - DIVIETO DI OSTACOLARE LA CIRCOLAZIONE DI PERSONE E COSE

1. Sono vietati atti e comportamenti che di fatto impediscono, limitano o semplicemente ostacolano la libera ed agevole circolazione di mezzi, cose e persone, specialmente se portatori di handicap o aventi ridotte capacità di movimento occupando spazi, quali rampe, scivoli, percorsi esclusivi, parcheggi, ecc., riservati alle stesse ed ai loro mezzi di supporto, determinando situazioni di pericolo per la loro incolumità.
2. La violazione della disposizione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00.

ART. 10 - SVOLGIMENTO DI EVENTI, CORTEI E MANIFESTAZIONI

1. E' fatto obbligo agli organizzatori di eventi, manifestazioni e cortei da svolgere in luoghi pubblici o aperti al pubblico che comportano afflusso e concentrazione di persone con ripercussioni sulla circolazione stradale, di richiedere preventiva autorizzazione alle

competenti autorità comunali, con un anticipo non inferiore a giorni 10 rispetto alla data prevista.

2. Analogo adempimento dovrà curare il promotore di funzioni, cerimonie e pratiche religiose da svolgere al di fuori dei luoghi destinati al culto e delle altre manifestazioni indicate agli artt. 25 e 26 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza).
3. Restano ferme le competenze attribuite al Questore ed agli organi di Pubblica Sicurezza dalla richiamata normativa.
4. L'inosservanza del termine previsto può comportare il rigetto della istanza di autorizzazione ovvero variazioni da apportare al programma della manifestazione in quanto a percorsi, orari e modalità.
5. E' fatto assoluto divieto di usare durante lo svolgimento di cortei e di manifestazioni nazionali o locali qualsiasi oggetto che possa arrecare danno alle persone ed alle cose.
6. L'eventuale allestimento di palchi, pedane, stand in occasione di feste, spettacoli e rappresentazioni varie all'aperto su suolo pubblico è soggetto a preventiva autorizzazione della competente autorità comunale che sottoporrà a collaudo preventivo le strutture di cui sopra per il riscontro dei necessari requisiti di stabilità, di prevenzione incendi, di igiene e di sicurezza da parte degli organi competenti (Vigili del Fuoco, A.S.L., ecc).
7. In occasione del carnevale è severamente vietato l'uso di schiumogeni o di similari mezzi per spruzzare liquidi di qualsiasi natura sulle persone o su superfici di edifici, autovetture ed altri beni. E' viceversa ammesso il prudente e contenuto lancio di coriandoli ed altro materiale cartaceo assolutamente inoffensivo.
8. Al termine delle manifestazioni e degli eventi, gli organizzatori dovranno provvedere alla pulizia delle aree interessate ed alla rimozione e sgombero dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento degli eventi.
9. L'inosservanza dei divieti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del pagamento della sanzione ridotta di € 50,00, oltre all'obbligo di immediato adeguamento alle disposizioni, per garantire sicurezza ed incolumità, ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la violazione.
10. La violazione dell'obbligo di cui al comma 8, ferme restando le disposizioni previste nel vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del

pagamento della sanzione ridotta di € 100,00, oltre all'obbligo di immediato adeguamento alle disposizioni, per garantire sicurezza ed incolumità.

11. Se dalla commissione della violazione sia derivato danno a persone o cose, il trasgressore è assoggettato ad una sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 con facoltà del pagamento della sanzione ridotta di € 200,00.

ART. 11 - DIVIETO DI COLLOCARE OGGETTI SU PARTI SPORGENTI DI EDIFICI

1. E' espressamente vietato posizionare su qualsiasi sporgenza o parte aggettante di edifici, sul davanzale delle finestre, dei balconi e dei terrazzi che danno su pubblica via o su spazio aperto al pubblico, piante, vasi e qualunque oggetto mobile non adeguatamente fissato in modo da scongiurare possibili cadute a danno della pubblica incolumità.
2. Il filo spinato, i frammenti di vetro, le punte metalliche o altro materiale a difesa della proprietà immobiliare ed ogni altro manufatto o attrezzatura che siano esposti al potenziale contatto con il pubblico devono essere installati o protetti in modo da non causare pericolo per l'incolumità delle persone.
3. La violazione della disposizione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 100,00.

ART. 12 - ELIMINAZIONE DI GHIACCIO DAI CORNICIONI DEGLI EDIFICI

1. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici ed a qualunque altro titolare di diritto reale sugli stessi di provvedere alla eliminazione delle formazioni di ghiaccio o di neve accumulate sulle sporgenze e su altre parti aggettanti delle costruzioni oltre il filo di allineamento stradale, a tutela della incolumità delle persone, di animali o cose sottostanti.
2. L'adempimento deve essere curato con tutti gli accorgimenti idonei a salvaguardare la pubblica incolumità ed il materiale così accumulato deve essere immediatamente eliminato dal suolo pubblico, a cura e spese dei medesimi obbligati.
3. L'adempimento in argomento, per quanto riguarda edifici condominiali, incombe sui rispettivi amministratori.
4. Le violazioni alle prescrizioni sopra riportate comportano a carico dei soggetti obbligati l'assoggettamento alla sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 100,00, con obbligo di immediata

esecuzione, restando ferme le altre prescrizioni inserite nel vigente Regolamento edilizio comunale.

5. In occasione di nevicate i soggetti indicati di cui al comma 1. Sono tenuti a liberare dall'accumulo di neve il marciapiede lungo tutto il prospetto dell'edificio, ove esistente, per una larghezza di cm. 90, i passi carrabili e di accesso agli immobili di proprietà, e di eliminare il materiale risultante a proprie cura e spese.

ART. 13 - INNAFFIAMENTO PIANTE E STILLICIDIO SU AREE PUBBLICHE

1. E' fatto divieto di procurare stillicidio su sottostanti strade, marciapiedi o aree pubbliche o aperte al pubblico a seguito di pulizie di balconi e/o terrazze o di innaffiamento di vasi e piante.
2. La violazione della disposizione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00.

ART. 14 - ACCENSIONE FUOCHI, LIQUIDI INFIAMMABILI ED ALTRO

1. E' severamente vietato all'interno del centro abitato accendere fuochi, polveri o liquidi infiammabili, bruciare sterpaglie e qualsiasi altro materiale legnoso o cartaceo ovvero gettare oggetti accesi o pericolosi su luoghi pubblici, nelle zone boschive o nell'interno dei contenitori di rifiuti.
2. Nelle aree appositamente predisposte e debitamente attrezzate, è consentito accendere fuochi e utilizzare griglie e barbecue usando ogni accorgimento idoneo a limitare la propagazioni di fumi e le esalazione di odori nell'ambiente circostante.
3. Le violazioni al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 100,00 e con obbligo di immediato adeguamento al divieto.

ART. 15 - ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI SFALCI E POTATURE

1. L'abbruciamento di materiale agricolo forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato è consentito purché avvenga in modo controllato nel luogo di produzione ed in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 m/st x ha (tre metri steri per ettaro), fermo restando il rispetto della normativa civile e penale relativa al divieto di provocare esalazioni che rechino danno o molestie a terzi oltre la normale tollerabilità.
2. Tali operazioni devono rispettare le norme del Regolamento Forestale della Toscana - DPGR n.48 del 8 agosto 2003 e del TULPS – RD 773/1926; in particolare è vietato effettuare l'abbruciamento dei residui vegetali nel periodo di alto rischio dal 1 luglio al 31 agosto e a non meno di 100 metri da case, edifici, boschi, siepi, mucchi di paglia, fieno e qualsiasi altro deposito di materia infiammabile.
3. Le violazioni al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 150,00 e con obbligo di immediato adeguamento al divieto. Rimangono fatte salve le prescrizioni del Piano di Azione Comunale (PAC).

ART. 16 - USO DI PRODOTTI ESPLOSIVI E RECIPIENTI DI GAS

1. E' severamente vietato in zone aperte al transito pubblico, usare o travasare prodotti esplosivi o gas o abbandonarvi recipienti o serbatoi, bombole e cisterne tanto vuoti che pieni di sostanze infiammabili e/o esplosive.
2. La violazione della disposizione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 100,00.

ART. 17 - LAVORI IN CISTERNE – SERBATOI E CONDOTTE

1. E' espressamente vietata l'esecuzione di lavori, all'interno di cisterne, serbatoi o condotte, con residui di materiale infiammabile od esplosivo, utilizzando fiamme libere.
2. La violazione del presente divieto comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00 con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.

ART. 18 - CHIUSINI – BOTOLE-POZZETTI

1. E' severamente vietato sollevare chiusini, pozzetti e botole situati in luoghi pubblici o su area aperta al pubblico, senza la necessaria autorizzazione della competente Amministrazione Comunale.
2. La chiusura degli stessi deve essere sufficientemente assicurata e protetta da idonei accorgimenti al fine di evitare la caduta all'interno di persone, animali o cose.
3. I trasgressori del divieto di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati alla sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 100,00 e con obbligo di immediata esecuzione.

ART. 19 - TRASPORTO DI OGGETTI

1. Lo spostamento di oggetti, specie se voluminosi, tanto su mezzi di trasporto che a mano, va effettuato sotto la scrupolosa osservanza di ogni cautela per la pubblica incolumità.
2. Se a seguito degli spostamenti di cui al comma 1. si procurano imbrattamenti od ingombri del suolo pubblico, di strade ed altri spazi, l'autore è tenuto alla immediata pulizia dei luoghi ed a rendere gli stessi liberi e fruibili.
3. Le violazioni delle prescrizioni previste ai comma 1 e 2 determinano l'applicazione della sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 50,00 e con obbligo della immediata esecuzione.

ART. 20 - DETENZIONE DI MATERIALI INFIAMMABILI

1. E' severamente vietato detenere, in edifici destinati a civile abitazione e relative pertinenze, nei negozi, negli esercizi in genere, in spazi pubblici e privati, materiali, allo stato liquido o gassoso, facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella strettamente necessaria per l'attività svolta.
2. La violazione del presente divieto comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00 con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.
3. Nei locali di cui al comma 1 non è consentito tenere bombole di scorta o costituire deposito di quelle vuote.

4. E' fatto divieto di installare bombole in locali scantinati e nei vani scala, autorimesse, garage e box di rimessa per auto, nonché nelle camere da letto, bagni, ecc.
5. Le bombole devono sempre essere collegate ai macchinari alla cui alimentazione sono destinati sempre in posizione verticale; se installate all'aperto devono essere adeguatamente protette dalla pioggia, dal sole e da qualsiasi fonte di calore.
6. Ciascuna bombola deve essere dotata di una targhetta che riporti l'indicazione dell'impresa fornitrice, la sede ed il numero progressivo della bombola. L'impresa fornitrice della bombola deve tenere un registro nel quale annotare l'ultimo utilizzatore finale e l'indirizzo in cui è stata consegnata la bombola stessa;
7. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, e 6 comportano l'applicazione della sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00.
8. Tutte le bombole irregolarmente rinvenute all'interno dei locali e dei posti sopra indicati, per eliminare pericolo alla pubblica incolumità e per ristabilire lo stato di sicurezza dei luoghi, vanno dagli accertatori prontamente consegnate alla ditta fornitrice o ad altro idoneo operatore, con spese a carico del trasgressore.

ART. 21 - SOSTA NON CUSTODITA VEICOLI PER TRASPORTO MATERIALI INFIAMMABILI

1. E' assolutamente vietato sostare o lasciare incustoditi veicoli per il trasporto di materiali infiammabili in zone aperte al transito pubblico.
2. Fatte salve le altre disposizioni del Codice della Strada, la violazione di cui al presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 100,00.

ART. 22 - ESPLOSIONE DI PETARDI E DI ESPLOSIVI IN GENERE

1. In area pubblica o di uso pubblico non è consentito fare esplodere petardi, mortaretti, fumogeni ed altri prodotti esplosivi, anche se reperibili in commercio libero.

2. Possono essere ammessi i giocattoli pirici a basso contenuto di materiale esplosivo che non comportano rischio alcuno per la privata e pubblica incolumità ed utilizzati con prudente accortezza in conformità alle indicazioni fornite dal produttore.
3. La violazione del presente divieto comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00 con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00. E' prevista l'immediata esecuzione della sanzione ed il sequestro dei prodotti non consentiti ai fini della confisca amministrativa.

ART. 23 - LANCIO DI OGGETTI, SOSTANZE O LIQUIDI

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice penale, nel territorio comunale, tanto in luoghi pubblici che in aree private, è fatto divieto di lanciare oggetti, sassi, sostanze o liquidi che possono arrecare danno e pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. La violazione del presente divieto comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00 con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00, oltre all'obbligo di provvedere alla immediata rimozione del materiale utilizzato per l'infrazione ed al ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 24 - SOSTA DAVANTI LE USCITE DI SICUREZZA

1. E' vietato sostare davanti le uscite di sicurezza, adeguatamente segnalate, al fine di non impedire ovvero ostacolare in tal modo il celere allontanamento di persone e cose.
2. Il divieto è di immediata esecuzione e, pertanto, è prevista, oltre all'applicazione della sanzione di seguito indicata, la rimozione dei mezzi o delle cose in tali zone depositati con spese a carico del trasgressore.
3. A carico del trasgressore, oltre al risarcimento del danno conseguente alla violazione in argomento, è applicata la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00.

TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E RISPETTO DELL'AMBIENTE

CAPO I - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

ART. 25 - GENERALITA'

Garantire la massima tranquillità alla cittadinanza ed il diritto alla quiete, sia nel periodo di riposo come in quello lavorativo, rappresenta un traguardo di primaria importanza per far conseguire una soddisfacente qualità della vita.

A tal fine in tutto il territorio comunale sono richiesti, come di seguito riportati, comportamenti ed imposti divieti indispensabili per contrastare ogni forma di inquinamento acustico per il raggiungimento dell'obiettivo in argomento.

ART. 26 - DIVIETO DI GIOCARE SU SUOLO PUBBLICO

1. Eccettuate le aree appositamente predisposte in parchi e giardini pubblici, non è consentito nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle strade, nei marciapiedi e nelle piazze, giocare a palla o svolgere altre attività ludiche (tennis – bocce, ecc.) ovvero usare pattini o skateboards quando da tali attività derivino ostacolo alla libera circolazione veicolare e pedonale e pericolo alla incolumità delle persone e disturbo alla quiete pubblica.
2. La violazione della disposizione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00. Trattandosi di divieto di immediata esecuzione, all'accertamento della violazione consegue il sequestro degli oggetti utilizzati per la violazione del divieto.

ART. 27 - DIVIETO DI SCHIAMAZZI E DI GRIDA – FASCIA ORARIA

1. E' severamente vietato disturbare la quiete pubblica con grida, schiamazzi ed altri rumori comunque prodotti e percepibili da chiunque in area pubblica o aperta al pubblico.
2. Le predette manifestazioni di disturbo assumono particolare rilevanza nella fascia oraria 24.00 / 07.00 ed inoltre, nei mesi estivi, nella fascia oraria dalle 14.00 alle 16.00.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00.

4. La violazione di cui al 2° comma è punita con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 100,00.
5. Restano salve le disposizioni introdotte da leggi statali e regionali in materia e, limitatamente agli edifici condominiali, dai rispettivi regolamenti.

ART. 28 - RUMOROSITÀ PRODOTTA ALL'INTERNO DI ABITAZIONI E LOCALI

1. Tutti gli strumenti idonei a diffondere musica, rumori e suoni e tutti gli apparecchi radiofonici e televisivi devono essere mantenuti, all'interno di abitazioni o di ambienti destinati ad uso diverso, ad un volume tale da non arrecare grave disturbo o molestia nel vicinato in considerazione anche dell'orario di produzione della rumorosità;
2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, qualora non sia possibile la regolazione del volume, in caso di prolungato utilizzo di strumenti musicali per studio e/o esercizio e/o insegnamento privato, l'utilizzatore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele fino a prevedere l'eventuale insonorizzazione al fine di non arrecare disturbo ai vicini.
3. In orari di assoluto riposo ed in particolare nelle ore notturne comprese oltre le 24,00 e fino alle ore 7,00 del giorno successivo, non è consentito arrecare alcuna molestia con i mezzi indicati al comma 1.
4. Fatto salve le norme in materia civile, la violazione di cui al comma 1. e 2. comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00 con obbligo di immediata esecuzione;
5. La violazione di cui al comma 3. comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 100,00 con obbligo di immediata esecuzione;
6. In ipotesi di mancato adempimento si può procedere al sequestro dei mezzi utilizzati per commettere l'infrazione.

ART. 29 - DISPOSITIVI ACUSTICI DI ALLARME

1. La propagazione del segnale acustico di allarme, proveniente da abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e da qualunque altro luogo, può avvenire per la durata di non più di tre minuti seguita da un intervallo di silenzio di pari durata e da successive ripetizioni delle stesse modalità per un periodo complessivo non superiore ai 15 minuti.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno ed in modo visibile una targa o altro con l'indicazione del recapito di persona reperibile in caso di guasto o di cattivo funzionamento del dispositivo, che sia in grado di disattivare il sistema di allarme e far cessare i rumori molesti e di disturbo, a tutela della quiete pubblica.
3. Nel caso di dispositivo installato su veicolo, restando fermi i tempi e le modalità di funzionamento dell'impianto, riportati al comma 1., in caso di guasto o mal funzionamento del dispositivo di allarme, può essere disposta la rimozione del veicolo o l'intervento di personale tecnico in grado di disattivare l'impianto di allarme e far cessare le molestie dallo stesso cagionate, addossando il relativo onere al proprietario del veicolo.
4. Restano salve le disposizioni del codice della strada e del vigente regolamento di attuazione del piano comunale di classificazione acustica.
5. La violazione delle disposizioni al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 200,00
6. Il verificarsi della circostanza prevista nella seconda parte del comma 3. comporta l'addebito a carico del proprietario del veicolo delle spese di intervento per la disattivazione del dispositivo di allarme.

ART. 30 - GESTORI DI ESERCIZI E DI ATTIVITA' VARIE E TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

1. I gestori dei locali indicati al precedente art. 7) devono vigilare affinché, all'interno ed all'esterno dei locali predetti, non siano prodotti schiamazzi e rumori molesti alla pubblica quiete ed al vicinato anche con uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale, ricorrendo ad ogni accorgimento idoneo alla insonorizzazione dei locali in cui si svolge l'attività.

2. I gestori medesimi hanno l'obbligo di predisporre idonei raccoglitori di rifiuti, lattine, bottiglie e di avanzi delle consumazioni da conferire successivamente, per il relativo svuotamento, ai punti di raccolta rifiuti urbani secondo le disposizioni vigenti nel territorio comunale in quanto ad orari ed a differenziazioni ed inoltre devono destinare idonei locali a servizi igienici, debitamente visibili ed individuabili e mantenerli in buono stato di funzionamento e di pulizia.
3. Gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione devono esporre anche all'esterno ed in posizione ben visibile locandine con i menù ed i prezzi praticati; inoltre all'esterno dei locali va esposta la ragione sociale, l'orario di apertura ed il giorno di chiusura per riposo settimanale.
4. All'interno dei locali devono essere esposti, a cura dei gestori, idonei avvisi circa i divieti di sostare all'ingresso ed all'uscita degli stessi, di consumare, nelle zone esterne ai locali, prodotti o bevande, specie se alcoliche, forniti all'interno e di abbandonare bottiglie, lattine, contenitori vari e rifiuti su suolo pubblico al di fuori degli appositi cestini o raccoglitori differenziati predisposti a cura e ad iniziativa dei gestori medesimi per il successivo svuotamento alla chiusura, nel pieno rispetto delle prescrizioni definite per il ritiro dei rifiuti.
5. E' fatto altresì obbligo ai gestori dei locali di che trattasi di esporre e collocare in modo ben visibile all'esterno ed in prossimità dell'ingresso, apposita targa dalla quale rilevare facilmente l'identità di uno o più responsabili della conduzione dell'esercizio, da contattare negli orari di chiusura dei locali, in caso di emergenza per urgenti accessi ed interventi.
6. Le violazioni al presente articolo comportano a carico dei trasgressori l'applicazione di una sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 100,00 nel termine di 60 giorni dalla contestazione o in mancanza dalla notificazione della violazione.

ART. 31 - COMMERCIO ITINERANTE

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è subordinato al possesso dell'autorizzazione commerciale e con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. Il luogo in cui l'attività si svolge deve essere compatibile con le disposizioni che disciplinano il Codice della Strada e deve garantire tutela per la quiete pubblica, ricadere a distanza da insediamenti di particolare sensibilità (scuole, ospedali, cimiteri, chiese ed uffici pubblici, ecc.) e da zone di carente igienicità (depositi di rifiuti, mancanza di opere di urbanizzazione primaria, ecc) e a non meno di 500 mt dall'area dove si svolge il mercato settimanale o straordinario o fiera.

3. La violazione delle prescrizioni comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00 e con obbligo di immediata esecuzione.

ART. 32 - ATTIVITA' ARTISTICHE DI STRADA

1. Previa autorizzazione della competente autorità municipale, può essere consentito lo svolgimento di attività varie (espressioni di qualità artistiche, musicali, teatrali, di capacità fisiche ed altro) volte all'intrattenimento ed al divertimento di pubblico occasionale su piazze e strade comunali, secondo le modalità e prescrizioni indicate nell'autorizzazione.
2. Trattasi di rappresentazioni poste in essere da giocolieri, mimi, danzatori suonatori, musicisti, writer e skater, ecc. che non richiedono l'allestimento di particolari strutture operative (palcoscenico – tavoli – sedie – supporti vari, ecc) e per le quali non deve essere prevista la fissazione di compensi, lasciati alla libera discrezione dello spettatore.
3. Salva diversa autorizzazione, le attività di cui al comma 2 non possono svolgersi in prossimità di zone di particolare sensibilità quali chiese, edifici pubblici, scuole, ospedali, cimiteri ,ecc. e devono essere sempre esercitate nel pieno rispetto delle disposizioni del C.D.S. e in materia di occupazione di suolo pubblico.
4. L' autorizzazione comunale può ridurre l'onere per l'occupazione di suolo pubblico se la rappresentazione è limitata nel tempo, ovvero 1 ora, ed il posto della rappresentazione è cambiato con altro distante almeno 200 mt. dal precedente con possibilità di ritornare nello stesso luogo trascorse almeno due ore.
5. La violazione ai precedenti obblighi comporta a carico dei trasgressori l' applicazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00, con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00 oltre all'immediata esecuzione ed al sequestro dei mezzi adoperati.

ART. 33 - VENDITORI AMBULANTI DI PIAZZA (OPERE D'INGEGNO)

1. E' consentito su suolo pubblico e su spazi pubblici esporre e vendere merci ed oggettistica varia prodotta direttamente dall'espositore (quadri – disegni – pitture – ritratti – caricature – giocattoli – composizioni floreali – scritti – libri ed altre opere dell'ingegno, ecc);

2. L'attività di cui al comma 1., va esercitata secondo le prescrizioni dell'autorità competente municipale e previa autorizzazione specifica nelle aree appositamente a ciò predisposte;
3. E' fatto divieto agli imbonitori ed ai venditori sia ambulanti che in sede fissa, tanto nel centro urbano come nelle fiere e nei mercati, anche se in regola con le necessarie autorizzazioni, di disturbare il riposo e la quiete delle persone ricorrendo ad urla ed altri sistemi di amplificazione della voce per invogliare all'acquisto delle merci ed adottando modalità ed insistenze eccessive e fastidiose;
4. La violazione ai precedenti obblighi comporta a carico dei trasgressori l' applicazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00, con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00 , oltre all'immediata cessazione del comportamento vietato ed al sequestro dei mezzi adoperati.

ART. 34 - AZIONAMENTO MACCHINARI

1. Chiunque, nell'ambito di attività artigianali o industriali, in zone diverse da queste, come definite dal regolamento urbanistico, intenda azionare macchinari, deve darne comunicazione al Sindaco mediante modulistica SUAP almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.
2. L'attività potrà essere svolta in locali che abbiano la sola destinazione d'uso artigianale o industriale e che siano dotati di agibilità. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso, se non già previsto nelle norme urbanistiche (con o senza opere) per i locali ricadenti all'interno di zone residenziali allo scopo di utilizzarli per dette attività.
3. Per l'attività che si vuole iniziare dovrà essere presentata valutazione d'impatto acustico. Qualora l'esercizio dei macchinari provochi problemi di rumorosità alla collettività, si procederà come previsto dalla normativa regionale ad invitare il titolare dell'attività a verificare per proprio conto i livelli di rumorosità e qualora non venga raccolto l'invito o persista il disagio segnalato dopo la verifica in proprio, si procederà ad attivare l'ARPAT per la misurazione fonometrica e, laddove necessario, potrà essere anche disposta la cessazione dell'attività.
4. Le attività sono consentite dalle sette del mattino alle ventidue di sera.
5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica per le attività a servizio diretto del cittadino che, per consuetudine, vengono svolte nel periodo notturno, quali forni, pasticcerie e similari, nel rispetto dei valori limite di rumore previsti dalla legge.

6. Si deve procedere a presentare nuova comunicazione anche in caso di modifica sostanziale per numero e caratteristiche delle macchine e/o trasferimento in altra sede.
7. Ai sensi dell'art. 20 L. 689/81, è fatta salva la facoltà di applicare la confisca amministrativa per le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione amministrativa: Non si procede a confisca e le cose sequestrate vengono restituite qualora l'attività venga conformata e si proceda a pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa per la violazione commessa.
8. La violazione alle prescrizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 6 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 400,00 per ogni macchinario.

ART. 35 - ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8.00 alle 20.00 dei giorni feriali con esclusione della domenica.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
4. La violazioni comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

CAPO II - RISPETTO DELL'AMBIENTE

ART. 36 - GENERALITA'

Il mantenimento dell'equilibrio naturale è di fondamentale importanza per la salvaguardia della salute del cittadino e dell'ambiente in cui esso vive, in particolare della flora e della fauna che lo circondano.

I recenti sconvolgimenti climatici, le piogge torrenziali, improvvise e devastanti (c.d. bombe d'acqua), l'irregolare alternarsi delle stagioni impongono un maggior rispetto per l'ambiente e per il mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema, nonché l'osservanza di comportamenti, di regole e di divieti cui uniformarsi per il raggiungimento di tale fondamentale obiettivo.

ART. 37 - SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI A VERDE

1. I principali spazi a verde del territorio comunale sono rappresentati dai parchi (il più importante *IL PARCO DEL BARGO*), dalle ville e giardini, dai viali alberati, dalle aiuole e da tutte le altre aree erbose.
2. All'interno di dette aree è assolutamente vietato:
 - a) Circolare con qualsiasi veicolo in assenza di espressa autorizzazione e soltanto su definiti percorsi;
 - b) Calpestare e raccogliere fiori dalle aiuole, raccogliere frutti dagli alberi e dalle varie piante;
 - c) Staccare rami di alberi, di siepi e di altri arbusti e danneggiare in altro modo la vegetazione;
 - d) Abbatere le recinzioni e gli altri presidi posti a tutela degli spazi;
 - e) Sporcare, imbrattare o danneggiare le panchine, i giochi o altre attrezzature presenti;
 - f) Arrampicarsi sugli alberi, lanciare sassi sugli stessi ed arrecare pericolo alla fauna stanziata nella vegetazione;
 - g) Salire o comunque utilizzare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati;
 - h) Gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori (cestini);
 - i) Creare disturbo, schiamazzi e disagio alle abitazioni limitrofe;
 - j) Senza specifica autorizzazione municipale e senza la osservanza di tutte le cautele idonee a prevenire danni e pericoli alla incolumità delle persone, allestire ludoteche e giostrine per bambini, noleggiare mezzi di divertimento per minori (quali pattini, bici, ecc.);

- k) Il gestore deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni, deve garantire sicurezza e pulizie delle zone interessate tanto dei percorsi che dei luoghi di sosta;
 - l) L'esercente ha altresì l'obbligo di esporre la tariffa dei prezzi per il noleggio e per l'utilizzo delle attrezzature;
3. La violazione dei divieti predetti comporta, per ciascuna infrazione, l'applicazione di una sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 100,00, con obbligo di immediato adeguamento per la cessazione della condotta censurata.

ART. 38 - UTILIZZO AREE MERCATO, FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI SU AREE PUBBLICHE

1. Al fine di lasciare pulita l'area utilizzata al termine dell'attività giornaliera, è fatto obbligo agli esercenti il commercio su area pubblica con posteggio assegnato in concessione o a sorteggio, nei mercati settimanali, fiere, manifestazioni, di utilizzare gli appositi sacchi per la raccolta dei rifiuti, consegnati dal gestore del servizio pulizia e ambiente.
2. La violazione comporta a carico dei trasgressori l'applicazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00.

ART. 39 - SALVAGUARDIA DELLE ACQUE E DEI CANALI DI SCORRIMENTO VASCHE, FONTANE E PUBBLICA FOGNATURA

1. Le fonti idriche sono una risorsa fondamentale ed elemento indispensabile per la vita umana, animale e vegetale e vanno scrupolosamente preservate, regimentate e mantenute nel loro assetto naturale per scongiurare il loro depauperamento ed i devastanti dissesti idrogeologici.
2. A tal fine, all'interno del territorio comunale, è assolutamente vietato:
 - a) creare ostacoli ed impedimento di qualsiasi natura a tutti i corsi di acqua fluenti in canali e fossati, alterare o variare il corso naturale degli stessi con interventi non autorizzati nel letto di scorrimento e negli argini e nelle spallette di protezione;
 - b) creare chiuse, canali di derivazione abusive di acque ed effettuare piantagioni nel letto e negli alvei dei corsi d'acqua;
 - c) versare in essi materiali solidi o liquidi specie se inquinanti; sostanze chimiche provenienti da scarti di lavorazioni industriali;

- d) utilizzare le acque del civico acquedotto, delle fontane o di vasche pubbliche per lavare veicoli, animali, indumenti e biancheria o per immergersi anche parzialmente in esse e di farne qualsiasi altro uso improprio;
 - e) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida e/o liquida;
 - f) irrigare orti, giardini, prati e riempire piscine private con acqua del civico acquedotto; incombe sui proprietari l'obbligo di documentare, in occasione di controllo o di accertamento, la diversa provenienza dell'acqua;
 - g) versare nella pubblica fognatura materiali inquinanti.
3. Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 200,00 oltre al ripristino dei luoghi.

ART. 40 - PROPAGAZIONE DI POLVERI E DI GAS NELL'ATMOSFERA ED ESALAZIONI MOLESTE

1. Chiunque esegua lavori di verniciatura o sabbiatura di pareti e di infissi di edifici pubblici e privati dovrà usare ogni utile accorgimento per evitare la propagazione nell'ambiente esterno di polveri e di gas, ricorrendo all'uso di strumenti e di impianti che ne consentano la captazione o l'efficace dispersione nell'ambiente a tutela della salute pubblica.
2. E' altresì vietato di diffondere esalazioni nocive e maleodoranti all'esterno per effetto di lavorazioni o di altre attività svolte all'interno dei propri locali quali lavorazioni in ferro o riparazione carrozzerie per auto, ecc.
3. La violazione comporta l'assoggettamento del trasgressore ad una sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 100,00, con obbligo di immediato adeguamento per l'interruzione del comportamento vietato e dei suoi effetti negativi.
4. Restano salve le prescrizioni di legge e dei vigenti regolamenti comunali nello specifico settore.

ART. 41 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

1. In tutto il territorio comunale è severamente vietato produrre e diffondere nell'atmosfera fumi, vapori ed esalazioni varie che arrecano disturbo alla salute delle persone e pregiudizio all'ambiente, senza accorgimenti idonei per la captazione e l'efficace dispersione nell'ambiente.

2. Gli impianti di condizionamento termico degli edifici e di aspirazione di fumi e vapori non possono essere dotati di tubi di scarico con bocche verso l'esterno collocate ad un'altezza dal suolo inferiore a 240 cm, né devono causare sgocciolamento di acqua su suolo pubblico.
3. L'installazione di detti impianti deve avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni del vigente regolamento edilizio.
4. La violazione alle prescrizioni di cui ai punti 1. e 2. comporta l'assoggettamento del trasgressore ad una sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 100,00, con obbligo di immediato adeguamento per l'interruzione del comportamento vietato e dei suoi effetti negativi.

ART. 42 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI ACQUE REFLUE

1. E' vietato depositare sul suolo pubblico, o in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico qualsiasi rifiuto e/o materiale ingombrante.
2. E' vietato conferire i rifiuti della raccolta differenziata con modalità diverse da quanto stabilito ovvero al di fuori degli appositi contenitori e degli orari di raccolta stabiliti dal gestore del servizio.;
3. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche effettuate dalle apposite Ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti non possono essere effettuate dalle ore 10.00 alle ore 17.00 dal 1° Maggio al 30 Settembre .
4. Le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti comportano l'assoggettamento del trasgressore ad una sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 100,00, con obbligo di immediato adeguamento per l'interruzione del comportamento vietato e dei suoi effetti negativi.
5. Gli automezzi per il trasporto di acque luride provenienti da svuotamento di pozzi neri e vasche di raccolta fognaria, non possono scaricare i reflui su aree pubbliche o nella pubblica fognatura.
6. La violazione di quest'ultimo divieto comporta l'assoggettamento del trasgressore ad una sanzione da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 200,00, con obbligo di immediato adeguamento per l'interruzione del comportamento vietato e dei suoi effetti negativi.

ART. 43 - CUBO ECOLOGICO

1. Il Cubo ecologico è :
 - a) un punto di raccolta riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Poggio a Caiano per il conferimento occasionale ed eccezionale di rifiuti in alternativa al porta a porta quando non sia possibile conferire le varie frazioni (organico, carta e cartone, indifferenziato, vetro, plastica e lattine) secondo il calendario prestabilito;
 - b) dotato di videosorveglianza per il monitoraggio di conferimenti non conformi.
2. Non è consentito lo scarico di rifiuti non correttamente separati, sversamenti di liquidi, quantità abbandonate fuori dai cassonetti, sacchetti non chiusi.
3. Se i contenitori delle varie tipologie di raccolta sono colmi, non è consentito depositare ulteriori rifiuti all'esterno o nelle prossimità dei contenitori stessi che devono restare perfettamente chiusi.
4. In aggiunta a quanto previsto al comma 1 lett. a) è possibile depositare " olio vegetale unicamente proveniente da utenze domestiche" nell'apposito contenitore e secondo le modalità indicate. E' inoltre possibile depositare nell'apposito contenitore modeste quantità di patate e/o sfalci fino a due sacchetti o due fascine. Per grosse quantità occorre far riferimento a quanto stabilito dal gestore del servizio che prevede il ritiro gratuito a domicilio.
5. E' vietato depositare rifiuti elettrici ed elettronici, elettrodomestici, mobili ed altro materiale ingombrante: per l'eliminazione di questi scarti bisogna attenersi alle specifiche istruzioni del gestore del servizio di raccolta rifiuti.
6. E' vietato depositare rifiuti pericolosi, scarti di materiale edile, rifiuti provenienti da attività produttive.
7. La violazione alle disposizioni del comma 2 e comma 3 comportano l'assoggettamento del trasgressore ad una sanzione da un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00 per ogni conferimento errato.
8. La violazione alle disposizioni del comma 5 comportano l'assoggettamento del trasgressore ad una sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 150,00.

9. Fatte salve le norme in materia penale la violazione alla disposizione del comma 6 comportano l'assoggettamento del trasgressore ad una sanzione da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 250,00.

10. Per quanto non espressamente previsto e per la definizione di rifiuto urbano e di rifiuto assimilato agli urbani come classificati all'art. 7 del D.Lgs. 22/97 occorre far riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, di questo Comune.

TITOLO IV - TUTELA DEI BENI PUBBLICI DECORO PUBBLICO ED IGIENE PUBBLICA

CAPO I - TUTELA DEI BENI PUBBLICI

ART. 44 - PREMESSA

E' dovere fondamentale sia per la civica Amministrazione che per l'intera collettività quello di custodire l'insieme dei beni pubblici formanti il demanio ed il patrimonio del Comune con una costante manutenzione ed una vigile preservazione da fatti umani e naturali che possano arrecare allo stesso ammaloramenti e danneggiamenti.

A tale fine deve essere assolutamente impedito il compimento di atti vandalici e vietate le improprie utilizzazioni di tutti i beni del Comune e di altri Enti presenti nel territorio comunale.

Per il raggiungimento di tale obiettivo vengono di seguito elencati divieti ed obblighi a carico della collettività finalizzati alla protezione ed alla salvaguardia del patrimonio pubblico.

ART. 45 - OCCUPAZIONE DI SUOLO E SPAZI PUBBLICI

1. In tutto il territorio comunale è vietata ogni forma di occupazione di suolo pubblico e di svolgimento su di esso di qualsiasi attività che ne comprometta la fruizione alla collettività e che costituisca intralcio e pericolo alla libera circolazione di persone e di mezzi.
2. In conformità a quanto previsto nel vigente regolamento edilizio del comune, è prescritta la preventiva concessione da parte del Comune per qualsiasi occupazione di suolo pubblico e l'osservanza delle condizioni nella stessa riportate.
3. Tutte le concessioni assentite di utilizzo del suolo pubblico e degli spazi pubblici possono, con motivato provvedimento, essere sospese o revocate per intervenute esigenze pubbliche o per accertato diverso uso rispetto a quello in vista del quale la concessione venne rilasciata.
4. Nessuna pretesa risarcitoria può avanzare in tali ipotesi dal concessionario.
5. L'occupazione di suolo pubblico, ancorché legittimamente assentita, deve essere adeguatamente segnalata, con ricorso ad apposita segnaletica, luminosa nelle ore notturne, al fine di evitare danno e pregiudizio alla circolazione stradale e pedonale.

6. Ogni danno arrecato durante l'uso del suolo pubblico dovrà essere eliminato al termine dell'occupazione per riportare lo stato dei luoghi alle stesse condizioni originarie.
7. Qualora l'occupazione serva per deporre calcina o altro materiale edilizio, al termine il suolo dovrà essere ripulito e deve comunque essere evitata la dispersione del materiale nella pubblica fognatura.
8. Senza specifica autorizzazione è vietato occupare il suolo pubblico con attrezzature quali sedie, recipienti, panche, caprette o altro, al fine di procurarsi abusivamente spazio e/o parcheggio per scopi personali.
9. la violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 100,00 e con obbligo di immediato adeguamento per l'interruzione del comportamento vietato e dei suoi effetti negativi.
10. Restano salve tutte le prescrizioni del vigente Regolamento edilizio in materia di occupazione di suolo e di spazi pubblici.

ART. 46 - DIVIETO DI DANNEGGIARE BENI PUBBLICI E PRIVATI

1. Fatte salve le conseguenze di rilevanza penale, è severamente vietato sporcare o danneggiare il suolo pubblico e di uso pubblico, i monumenti, le chiese, le ville, i giardini e l'arredo urbano, la segnaletica stradale e quella di pubblico interesse, le panchine, le pensiline, i veicoli pubblici ed ogni altro elemento su di essi installato.
2. E' altresì vietato eseguire su pareti di edifici pubblici "murali" o raffigurare immagini od altri soggetti su pavimenti di piazze e di vie cittadine (ad opera di "street painter", "madonnari" o altri), senza preventiva autorizzazione delle competenti autorità municipali.
3. La violazione delle citate prescrizioni comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 200,00 e con obbligo di immediato adeguamento, per l'interruzione del comportamento vietato e dei suoi effetti negativi, e di riduzione in pristino del bene danneggiato.
4. Nel caso in cui la raffigurazione di cui al comma 2 sia destinata a durare nel tempo, dovrà essere richiesta espressa autorizzazione comunale.
5. Restano salve tutte le prescrizioni del vigente Regolamento edilizio.

ART. 47 - DIVIETO DI MANOMISSIONE DEL SUOLO E DEI BENI PUBBLICI

1. In assenza di debita autorizzazione è severamente vietato intervenire, modificare o danneggiare il suolo pubblico e tutti gli impianti e le attrezzature collocati tanto al disopra che al di sotto dello stesso.
2. In tutto il territorio comunale è fatto espresso divieto di arrampicarsi su edifici pubblici, su tetti e cornicioni, su monumenti e sulle inferriate poste a protezione degli stessi, su pali della segnaletica stradale e di pubblica utilità, e di incatenarsi ad essi.
3. Il presente divieto si estende ai beni di proprietà privata allorché dall'atto possa derivare pericolo o allarme per i passanti.
4. Non è consentito effettuare disegni e scritte su edifici e monumenti pubblici e privati; le scritte di contenuto osceno, politico o lesivo della pubblica decenza saranno rimosse o oscurate dall'amministrazione comunale.
5. E' fatto assoluto divieto di spostare, danneggiare ed imbrattare od incendiare i contenitori dei rifiuti, compresi i cestini, i contenitori per la raccolta porta a porta e quelli per il ritiro degli indumenti usati.
6. E' fatto assoluto divieto di sporcare le acque di vasche o pubbliche fontane, gettarvi dentro qualsiasi oggetto ed utilizzarle per fini di utilità personale.
7. E' parimenti vietato collocare, su beni di proprietà pubblica o posti su pubblica via e sulle recinzioni poste a protezione degli stessi, manifesti, foto e marmi ricordo, lapidi commemorative, targhe e qualsiasi altro oggetto.
8. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comportano l'applicazione della sanzione della somma da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 con possibilità del pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00, con obbligo di immediata esecuzione e riduzione in pristino dei luoghi e dei beni danneggiati.

ART. 48 - DIVIETO DI AFFISSIONE MANIFESTI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO

1. Al di fuori degli spazi a tal fine predisposti, è vietato affiggere manifesti.
2. E' inoltre vietata la collocazione di scritte reclamizzanti vendite, affitti, offerte o annunci di matrimonio, o altre feste personali su segnaletica stradale o su altra pertinenza pubblica.

3. E' altresì vietata l'affissione di nuovi manifesti su altri, già esposti con regolare concessione delle autorità a ciò preposte, ovvero deteriorarli o renderli comunque illeggibili.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 100,00 e con obbligo di immediato adeguamento.

ART. 49 - INSTALLAZIONE DI LUMINARIE

1. Nei mesi di dicembre e di gennaio dell'anno successivo, in occasione delle festività natalizie, o per altre diverse ricorrenze durante l'anno solare ,è consentito collocare luminarie purché le stesse non abbiano alcun fine pubblicitario e previa autorizzazione comunale per l'occupazione dello spazio pubblico.
2. Ai sensi dell'art. 110 del R.D. 06/05/1940, n. 635 (regolamento T.U.L.P.S.) è necessario acquisire il nulla osta dell'autorità di Pubblica Sicurezza.
3. Il richiedente deve assumere ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose derivante dall'applicazione delle luminarie, le spese di funzionamento e della dismissione a fine periodo.
4. La violazione del divieto di cui ai comma 1 e 2 , comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00, con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00 e con obbligo di immediato adeguamento.

ART. 50 - INSEGNE PUBBLICITARIE – TARGHE PER UFFICI E SEDI SOCIALI

1. La collocazione di insegne pubblicitarie, di targhe per uffici e sedi sociali è ammessa subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel vigente regolamento edilizio;
2. I segni distintivi del Comune, quali lo stemma, il gonfalone ed i loghi, non sono assolutamente utilizzabili a fini pubblicitari di uffici privati, studi professionali, istituti ed associazioni e nello svolgimento di qualsiasi attività privata ad esclusione dei casi in cui è concesso il Patrocinio Comunale alle iniziative organizzate;
3. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà del

pagamento della misura ridotta della somma di € 100,00 e con obbligo di immediato adeguamento;

4. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia contenute nel vigente regolamento edilizio comunale.

ART. 51 - UTILIZZO DEI FONTANELLI E MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO

1. L'utilizzo dei fontanelli installati dal Comune in collaborazione con l'azienda erogatrice del servizio idrico è finalizzato all'approvvigionamento per fini esclusivamente alimentari e per un impiego non commerciale.
2. E' vietato l'utilizzo dell'acqua fornita dai fontanelli per sciacquare o pulire bottiglie o altri oggetti ed è vietato altresì lasciare rifiuti o sporcare l'impianto.
3. E' ammesso l'approvvigionamento in un'unica soluzione fino ad un massimo di sei bottiglie o contenitori simili, per un prelievo non superiore a litri nove a testa. L'ulteriore approvvigionamento potrà essere effettuato dopo aver consentito a tutti gli altri utenti già in attesa di approvvigionarsi con le modalità sopra descritte.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00, con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00.

CAPO II - DECORO PUBBLICO ED IGIENE PUBBLICA

ART. 52 - PARTE GENERALE

La correttezza nei rapporti sociali, il rispetto reciproco, l'osservanza costante delle norme. La cultura della legalità ed il senso civico sono aspetti indispensabili di convivenza civile che si manifestano all'esterno in un ordinato svolgimento della vita sociale, improntato a condotte ossequiose della legalità, della moralità della decenza e dell'etica.

Tale armonioso svolgimento della convivenza cittadina ha riflessi anche nell'ordinato aspetto urbano, nel decoro ambientale e sociale, nel mantenimento dell'ordine, della pulizia, dell'igiene, nella corretta fruizione dei beni e dei servizi pubblici e nel rispetto della natura e dell'ambiente.

A queste finalità sono improntate le prescrizioni di seguito riportate alle quali uniformare atti e comportamenti individuali per assicurare decoro personale ed ambientale alla Città nel superiore interesse della collettività comunale.

ART. 53 - DISPOSIZIONI ATTE A PREVENIRE LA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE

1. Al fine di prevenire la proliferazione delle zanzare e in particolare della cosiddetta zanzara tigre (*Aedes Albopictus*), dal 1° marzo fino al 30 novembre è vietato abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione dove possa raccogliersi l'acqua, ivi compresi pneumatici, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli e simili.
2. È altresì fatto obbligo di provvedere alla pulizia di caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili privati. L'acqua presente nelle caditoie di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere trattata con prodotti di sicura efficacia larvicida o adulticida. La documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese dovrà essere conservata allo scopo di poter essere esibita in caso di controlli.
3. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00, con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00 con l'obbligo di immediata esecuzione per la cessazione del comportamento censurato.

ART. 54 - DIVIETO DI SCIORINARE BIANCHERIA, SPOLVERAMENTO DI PANNI, BATTITURA TAPPETI E SIMILI

1. Non è consentito sciorinare biancheria nelle facciate degli edifici che si affacciano su vie e piazze o che siano da queste visibili, e di procedere alla battitura di materassi e di tappeti ed alla scrollatura di coperte e di tovaglie od allo spolveramento di panni nelle zone prima indicate.
2. La violazione della disposizione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00.

ART. 55 - ABBIGLIAMENTI SUCCINTI

1. Non è consentito soffermarsi o circolare su suolo pubblico o aperto al pubblico, nelle pubbliche vie e piazze dell'intero territorio comunale indossando abbigliamento indecenti o succinti che evidenziano nudità in spregio al normale senso morale e del pudore.
2. La violazione della disposizione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00 con l'obbligo di immediata esecuzione per la cessazione del comportamento censurato.

ART. 56 - PROSTITUZIONE

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dell'intero territorio comunale è severamente vietato sostare in abbigliamento succinti sui marciapiedi, nelle piazze e nei giardini assumendo atteggiamenti contrari alla decenza, alla pudicizia ed alla morale e comportamenti indecorosi ed inequivocabili circa la disponibilità ad approcci sessuali a pagamento per tutte le forme di prostituzione (maschile – femminile – transessuale, ecc).
2. Non è consentito altresì soffermarsi, con o senza auto, con detti soggetti al fine di concordare modalità e condizioni di prestazioni sessuali a pagamento.
3. La semplice fermata con autovetture per dialogare con le persone dedite al meretricio o l'invito a salire a bordo costituiscono manifestazioni incontrovertibili circa la volontà di esercizio della prostituzione in luogo pubblico in violazione del divieto imposto.

4. Fatte salve le sanzioni penali previste da leggi di settore anche per fenomeni di lenocinio, a carico dei soggetti trasgressori è prevista l'applicazione della sanzione del pagamento della somma da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, con possibilità del pagamento in misura ridotta della somma di € 200,00 e con l'obbligo di immediata esecuzione per la cessazione del comportamento censurato.

ART. 57 - NEGOZI E ARTICOLI PER SOLI ADULTI

1. In tutto il territorio comunale è vietata la vendita di oggetti erotici senza la prescritta autorizzazione comunale.
2. L'attività di cui al comma precedente è ammessa solamente all'interno di esercizi commerciali che assicurino la massima riservatezza in ogni caso idonea ad impedire che dall'esterno dei locali sia consentito vedere l'interno dei locali e/o i prodotti offerti in vendita.
3. Ove unitamente ai prodotti erotici l'attività di vendita comprenda altri prodotti di genere diverso, l'esercente è tenuto a mantenere sufficientemente distanziati i generi di merce offerti in vendita.
4. L'accesso in tali esercizi è vietato ai minori di anni 18 e la loro ubicazione deve osservare la distanza minima di almeno 200 metri da luoghi di culto, scuole, edifici pubblici, cimiteri, ecc.
5. La violazione della disposizione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00 con l'obbligo di immediata esecuzione per la cessazione del comportamento censurato.

ART. 58 - SERVIZI IGIENICI

1. In tutto il territorio comunale è vietato provvedere alla soddisfazione di bisogni fisiologici al di fuori dei locali a ciò predisposti (servizi igienici pubblici, e privati e W.C.) e dei servizi igienici che i gestori di locali pubblici sono tenuti a mettere a disposizione di chiunque e non della sola clientela.
2. La violazione alla disposizione di cui al comma precedente è punita con l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00, con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00 e con obbligo di immediato adeguamento.

ART. 59 - PULIZIE PERSONALI ALL'APERTO

1. All'aperto ed in luogo diverso dai bagni pubblici o da altri posti a tal fine messi a disposizione da istituzioni, associazioni, volontari ed altri enti di pubblica assistenza, e' vietato effettuare la pulizia del proprio corpo mostrando nudità in spregio al comune senso di decenza, di pudore e di riservatezza.
2. La violazione di questa disposizione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00 e con obbligo di immediato adeguamento.

ART. 60 - DIMORA IN RICOVERI PRECARI SU AREA PUBBLICA

1. Non è consentito dimorare in tende, auto ed altri mezzi adattati ad alloggio precario e temporaneo, ubicati su terreni pubblici o di uso pubblico, su strade e piazze e su aree private.
2. A carico del trasgressore del presente divieto sarà applicata la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00 e con obbligo di immediato adeguamento, nonché del ripristino dello stato dei luoghi e di rimozione del materiale che occupi il suolo pubblico con onere a carico degli autori della violazione.

ART. 61 - CAMPEGGI - SOSTA ROULOTTE

1. Ad eccezione delle aree appositamente destinate a tale finalità e debitamente attrezzate anche sotto il profilo igienico-sanitario, è assolutamente vietato sostare con qualsiasi automezzo, trasformato o comunque adattato ad alloggio anche temporaneo, allo scopo di impiantare, su terreni pubblici o di uso pubblico, su strade e piazze e su aree private, attendamenti, campeggi, od altro tipo di insediamento.
2. Agli automezzi di cui al comma precedente, in transito nel territorio comunale, è fatto altresì divieto di scaricare acque bianche e nere accumulate nei serbatoi di bordo, nelle fognature della rete pubblica, e di depositare qualsiasi altro rifiuto, fatta eccezione per le aree appositamente destinate a tale finalità e debitamente attrezzate.
3. In caso di eventuali infrazioni si procederà allo sgombero anche coattivo delle aree ed al ripristino delle condizioni igieniche, con addebito dei costi relativi a carico dei trasgressori.

4. A carico dei soggetti trasgressori è prevista l'applicazione della sanzione del pagamento della somma da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 con possibilità del pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00 e con l'obbligo di immediata esecuzione per la cessazione del comportamento censurato.

ART. 62 - DIVIETO DI ATTENDAMENTI E SIMILI

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e le altre aree ad uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, attendamento o similari, fuori dalle aree appositamente attrezzate o dai casi espressamente autorizzati.
2. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze o per situazioni di emergenza.
3. La Polizia Municipale è tenuta a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al primo comma, con le modalità più opportune, anche richiedendo, se del caso, la collaborazione delle Forze di polizia. Agli altri Servizi del Comune e a chiunque tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.
4. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per la violazione alle prescrizioni di cui al comma 1 è prevista l'applicazione della sanzione del pagamento della somma da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con possibilità del pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00 e con l'obbligo di immediata esecuzione per la cessazione del comportamento censurato.

ART. 63 - DIVIETO DI BIVACCO SU SUOLO PUBBLICO

1. E' fatto assoluto divieto di sistemarsi in modo disordinato ed indecente su suolo pubblico specie in prossimità di monumenti, luoghi di culto e di rispetto e di altri spazi sensibili, e di occuparlo con attrezzature varie per la consumazione di alimenti e bevande all'aperto, in spregio a qualsiasi forma di contegno e riservatezza, ostacolando la circolazione viaria e pedonale e l'accesso ai luoghi ed agli edifici circostanti.
2. Per le violazioni ai divieti previsti in questo articolo, è prescritta la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00, con facoltà del pagamento nella misura ridotta della somma di € 50,00, con obbligo di immediato adeguamento e con sequestro dei materiali utilizzati.

ART. 64 - ACCATTONAGGIO

1. Nel territorio comunale è vietato accostarsi a veicoli in transito, temporaneamente fermi ai semafori, agli incroci o per rallentamenti nel traffico, per richiedere questue o per offrire merci o servizi, ricorrendo a modalità moleste e ad insistenze protratte.
2. E' altresì vietato nelle piazze, nelle strade, nei giardini ed in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico richiedere insistentemente elemosine ai passanti od offrire loro mercanzie e/o servizi, ostacolando la libertà di movimenti e di circolazione delle persone.
3. Nell'attività di questua è severamente vietato impiegare minori e/o utilizzare fattivamente i cani od altri animali.
4. Per le violazioni ai divieti di cui ai commi 1 e 2, è prescritta la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00, con facoltà del pagamento nella misura ridotta della somma di € 50,00, con obbligo di immediato adeguamento e con sequestro dei materiali utilizzati.
5. Fatte salve le norme penali, per le violazioni al divieto di cui al comma 3 è prescritta la sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 con facoltà del pagamento nella misura ridotta della somma di € 100,00, con obbligo di immediato adeguamento.

ART. 65 - LAVAGGIO AUTO O ANIMALI

1. E' severamente vietato nel territorio comunale di lavare veicoli o animali su aree e spazi pubblici.
2. La violazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00 e con obbligo di immediato adeguamento, nonché del ripristino dello stato dei luoghi e di rimozione del materiale che occupi il suolo pubblico, con onere a carico del trasgressore per il pronto ristabilimento delle condizioni igieniche delle zone violate.

ART. 66 - PRELIEVO OGGETTI DA CASSONETTI

1. E' severamente vietato in tutto il territorio comunale rovistare nei cassonetti di raccolta di abbigliamento e di altro materiale per fini di pubblica beneficenza ed assistenza per impossessarsi di tutto o parte del contenuto.
2. Medesimo divieto è imposto per i cassonetti di raccolta di rifiuti disposti su luoghi pubblici, isole di raccolta, cubo ecologico ed ingressi o spazi di pertinenza di immobili privati.
3. Per le violazioni ai divieti previsti in questo articolo, è prescritta la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00, con facoltà del pagamento nella misura ridotta della somma di € 50,00, con obbligo di immediato adeguamento e con sequestro dei materiali utilizzati.

ART. 67 - INTERVENTI CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO ED IL BRUCO AMERICANO

1. Gli interventi contro la processionaria del pino ed il bruco americano sono obbligatori in tutto il territorio comunale.
2. E' fatto obbligo a tutti i proprietari, possessori, detentori di vegetazione arborea interessata dal parassita del denominato processionaria del pino di provvedere entro il 1 marzo di ogni anno e comunque prima che le larve si siano formate, alla esecuzione di tutti gli interventi necessari alla eliminazione della processionaria dalle piante infestate (asportazione dei nidi con taglio dei rami ed incenerimento).
3. La violazione al presente articolo comporta la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del pagamento nella misura ridotta della somma di € 50,00 con obbligo di immediato adeguamento.

ART. 68 - ESPOSIZIONE ALL'ESTERNO DI MERCI E OGGETTI

1. Le merci offerte in vendita devono rimanere all'interno dei locali di vendita e non devono occupare spazio oltre la soglia del negozio.
2. In caso di merci che possono costituire pericolo alle persone (coltelli, oggetti appuntiti, ecc), l'esposizione delle stesse deve assicurare massima incolumità all'utenza ed assenza di danno a cose.

3. E' consentito alle edicole ed alle rivendite di giornali, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, esporre su appositi supporti materiale in vendita senza pregiudizio alla pulizia dei suoli ed al traffico pedonale.
4. E' consentito posizionare contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e di pile esauste dinanzi ai locali di rispettiva vendita purché non venga ostacolata la regolare circolazione pedonale.
5. La violazione alle prescrizioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione da un minimo di €25,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00.

ART. 69 - DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI E MATERIALE PUBBLICITARIO

1. Senza che sia arrecato ostacolo alla circolazione pedonale o pregiudizio alla pulizia dei suoli, è consentito fuori dalle carreggiate di transito veicolare, distribuire o depositare oggetti, giornali, volantini, opuscoli, pieghevoli ecc. in offerta gratuita.
2. Il volantinaggio può essere effettuato mediante la consegna direttamente nelle mani del destinatario del materiale pubblicitario.
3. E' vietato applicare messaggi pubblicitari a mezzo di targhe adesive su beni pubblici, alberi, segnaletica stradale, facciate di edifici, ecc. e depositare su spazi pubblici riviste, opuscoli, giornali ed altro in distribuzione gratuita.
4. Trasgressore delle presenti prescrizioni è l'esecutore materiale della violazione e corresponsabile è colui che trae beneficio dal messaggio pubblicitario. Ad entrambi va irrogata la sanzione della somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00. Contestualmente, nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, va disposta l'immediata cessazione dell'attività svolta, la riduzione in pristino dei luoghi ed il sequestro amministrativo del materiale utilizzato per la violazione.

ART. 70 - ONERI A CARICO DI PROPRIETÀ PRIVATE

Un contributo notevole per il mantenimento di livelli di decoro e di pulizia della città è dato dalla collaborazione di organismi, di enti e di privati cittadini nel mantenimento dei rispettivi patrimoni immobiliari in perfetto stato manutentivo eliminando qualsiasi situazione di degrado e di abbandono.

Tale collaborazione dei singoli cittadini, di enti ed associazioni privati consiste nell'assolvimento degli oneri e delle prescrizioni riportati qui di seguito:

ART. 71 - MANUTENZIONE TERRENI E FABBRICATI

1. E' fatto obbligo a tutti i proprietari o titolari di altro diritto reale su fabbricati civili, industriali di mantenere in buono stato conservativo le aree di proprietà e le costruzioni su di esse insistenti e di assicurare una costante pulizia delle facciate, degli infissi e degli spazi circostanti a tutela dell'igiene e del decoro pubblico eliminando rami e siepi sporgenti su area pubblica.
2. In caso di terreni mantenuti a verde all'interno dei centri abitati e di aree alberate i soggetti di cui al comma precedente devono verificare la stabilità degli alberi rimuovendo, sotto l'osservanza della specifica normativa di settore, sollecitamente l'intera pianta o parti di essa allorché costituiscano pericolo per la pubblica incolumità ovvero invadano aree e vie pubbliche ostacolando la circolazione veicolare e pedonale ed impedendo la visibilità della segnaletica stradale.
3. I medesimi soggetti devono mantenere in perfetto stato di efficienza le recinzioni delle singole proprietà, eliminando sporgenze verso l'esterno a tutela e salvaguardia della incolumità dei passanti e devono altresì curare la conservazione e la pulizia delle targhe dei numeri civici.
4. Gli obblighi di cui ai precedenti commi gravano sugli amministratori dei condomini secondo le disposizioni del Codice Civile per le parti comuni.
5. Tutte le porte ed i varchi di ingresso agli immobili devono essere perfettamente chiusi, specie se abbandonati o disabitati, al fine di impedirne l'occupazione abusiva, l'intrusione di estranei e/o di animali ed applicando ogni strumento tecnico per conseguire maggiore efficacia di custodia quali sistemi di allarmi sonori, recinzioni con offendicula purché non arrechino danno e non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità.
6. Le unità immobiliari destinate ad attività commerciali, artigianali devono essere conformi alle prescrizioni vigenti per il particolare settore di attività che in esse si svolge e devono garantire il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza per l'incolumità e l'integrità sanitaria degli addetti all'attività che vi si svolge e per i terzi che con essi vengono a contatto.
7. La mancata osservanza delle disposizione di cui sopra, oltre all'applicazione delle altre misure previste nel regolamento edilizio ed urbanistico, comporta l'assoggettamento del trasgressore al pagamento di una sanzione pecuniaria della somma da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 con facoltà del pagamento in misura ridotta di € 200,00 oltre all'immediata esecuzione della prescrizione ed alla riduzione in pristino dei luoghi.

ART. 72 - SISTEMAZIONE DI POZZI –VASCHE –CISTERNE

1. L'esecuzione dei lavori di costruzione o di manutenzione di pozzi, cisterne, vasche e di qualsiasi altro contenitore idrico in aree private deve prevedere la applicazione di ogni previsione progettuale idonea ad impedire la caduta di persone, di animali e di cose all'interno e l'impiego di transenne, segnalazioni luminose, sbarramenti interdittivi di accesso ai luoghi e di ogni altro efficace accorgimento.
2. La mancata osservanza delle disposizione di cui sopra, oltre all'applicazione delle altre misure previste nel regolamento edilizio ed urbanistico, comporta l'assoggettamento del trasgressore al pagamento di una sanzione pecuniaria della somma da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 con facoltà del pagamento in misura ridotta di € 200,00 oltre all'immediata esecuzione della prescrizione.

ART. 73 - TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA DA PARTE DEI PRIVATI

1. E' vietato ammassare / ammucchiare nelle abitazioni oggetti o altro che agevolino l'insediamento di animali quali topi, scarafaggi, tarme etc.
2. E' vietato depositare per periodi non brevi nei balconi e nei terrazzi rifiuti o materiale di vario genere.
3. E' vietato esporre all'aperto, per determinarne l'essiccamento o altre finalità, parti di animali putrescibili o deperibili di qualsiasi natura e provenienza.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di tenere puliti i giardini o altro spazio verde o terreno privato al fine di evitare il proliferare di animali e di costituire pericolo per l'igiene pubblica.
5. E' vietato procurare, depositandolo in area pubblica o spazio di uso pubblico, cibo o mangime agli animali domestici e/o non domestici.
6. La mancata osservanza delle disposizione di cui sopra, comporta l'assoggettamento del trasgressore al pagamento di una sanzione pecuniaria della somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del pagamento in misura ridotta di € 50,00 oltre all'immediata interruzione del comportamento.

**ART. 74 - PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE PRIVATE SCOPERTE - RECINZIONE DEI TERRENI
E AZIONI DI SALVAGUARDIA**

1. I proprietari dei terreni devono adottare tutte le opportune cautele per impedire lo scarico dei rifiuti da parte di chiunque.
2. Tutte le aree private scoperte devono essere mantenute in ordine prive di materiali accatastati o sparsi alla rinfusa, sistemate e mantenute in condizioni di decoro tali da evitare la crescita di vegetazione incolta, l'accumulo di acque meteoriche, la proliferazione di animali e di insetti infestanti o l'emissione di cattivi odori o problematiche di carattere igienico – sanitario o di pubblica incolumità .
3. In situazione di presenza di animali o insetti infestanti, il proprietario, l'amministratore condominiale o l'utilizzatore dell'area deve provvedere con gli opportuni trattamenti di derattizzazione e disinfestazione .
4. La mancata osservanza delle disposizione di cui sopra comporta l'assoggettamento del trasgressore al pagamento di una sanzione pecuniaria della somma da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà del pagamento in misura ridotta di € 100,00, oltre all'immediata esecuzione della prescrizione.

TITOLO V - ALLEVAMENTO E DETENZIONE DI ANIMALI – CANI ED ANIMALI D'AFFEZIONE

ART. 75 - PREMESSE E GENERALITA'

La detenzione di animali prospetta problemi di varia natura che coinvolgono la sicurezza, l'incolumità, la quiete e la tranquillità della collettività, nonché l'aspetto igienico per il pericolo di infezioni e contagi, per l'abbattimento dei capi infetti e l'eliminazione delle carcasse.

Nel pieno rispetto delle norme poste a tutela degli animali, le disposizioni che seguono tengono anche conto del legame affettivo tra l'uomo ed alcune specie (animali di affezione e di compagnia), individuando comportamenti, obblighi e precauzioni che rendano compatibile la presenza di essi all'interno della società.

ART. 76 - DETENZIONE E CUSTODIA DI CANI E ALTRI ANIMALI : OBBLIGHI E DIVIETI

1. In generale e' vietato nel centro abitato del Comune:
 - a. detenere animali pericolosi;
 - b. detenere animali esotici fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione di Washington (CITES) del 1997;
 - c. tenere allevamenti di animali in genere (equini – ovini – bovini – suini – caprini, ecc.) e da cortile, farli vagare o condurli nelle vie senza espressa autorizzazione.
2. La presente violazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00, con facoltà del pagamento della sanzione in misura ridotta di 50,00, oltre all'obbligo di immediato adeguamento alle disposizioni per garantire sicurezza ed igienicità; per la detenzione degli animali pericolosi e/o esotici sarà applicata la specifica normativa di settore con eventuale adozione di provvedimento ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L. per le prescrizioni urgenti da adottare a seconda della fattispecie concreta da regolare.
3. Il proprietario e/o detentore di animali deve impedire che gli stessi vaghino senza vigilanza per gli spazi pubblici o di uso pubblico e deve custodirli all'interno delle singole proprietà private impedendo loro di aggredire, mordere o incutere paura alla collettività.
4. Il trasporto di animali deve avvenire su mezzi appositamente predisposti ad accogliere adeguatamente ciascuna delle varie specie ed a garantire l'incolumità delle persone.

5. Il proprietario e/o detentore dell'animale deve apprestare ogni accorgimento idoneo a scongiurare che lo stesso arrechi disturbo al vicinato con insistenti latrati , guaiti, specialmente di notte o che crei molestia per esalazioni o altri inconvenienti, e deve mantenere assoluta igienicità e pulizia dei locali in cui l'animale vive; ove tali presupposti non siano ottenibili, la presenza degli animali non è assolutamente consentita.
6. La presenza di animali deve essere nota ai passanti con apposita segnalazione da esporre ai limiti della proprietà privata in cui gli stessi sono custoditi.
7. E' vietato far bere animali direttamente dai rubinetti di fontane pubbliche ad uso potabile e di lavarli o tosarli in luogo pubblico utilizzando acque di fontane e di vasche ubicate in giardini ed altri luoghi pubblici.
8. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, sottoporli a sofferenze e sforzi, impiegarli in accattonaggio ovvero in spettacoli, gare e rappresentazioni che comportino maltrattamenti e sevizie.
9. E' vietato tenere animali in spazi angusti, con scarsa o eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli del cibo e dell'acqua.
10. E' vietato tenere animali all'esterno senza un idoneo riparo dalle intemperie.
11. E' vietato tenere animali su terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' altresì vietato isolarli in cantine, rimesse o luoghi simili .
12. Fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di maltrattamento e abbandono, è vietato lasciare cani o altri animali all'interno di abitacoli di veicoli chiusi esponendoli alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
13. La violazione alle prescrizioni di cui ai commi 3, 5, 6 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00, con facoltà del pagamento della sanzione in misura ridotta di 50,00 oltre all'obbligo di immediato adeguamento alle disposizioni per garantire sicurezza ed igienicità e tutela agli animali.
14. Fatto salvo quanto prescritto dalle norme penali, le violazioni di cui ai commi 2,4, 7, 8, 9,10,11, comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con facoltà del pagamento della sanzione in misura ridotta di € 100,00.

ART. 77 - CONDUZIONE SICURA E CUSTODIA DEI CANI

Fatte salve le norme penali, statali, regionali in materia di animali e le disposizioni emanate dalle autorità competenti in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani:

1. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida. Nei limiti del possibile dovrà essere prevenuto l'urinamento su porte, pareti di immobili, ruote di veicoli.
2. Fatte salve le apposite aree destinate a sgambatura per cani, è obbligatorio l'uso del guinzaglio estensibile fino a ml. 1,5 durante la conduzione in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale e qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.
3. E' consentito l'accesso negli esercizi pubblici e commerciali nonché nei locali ed uffici aperti al pubblico, di un solo cane per proprietario o detentore condotto con museruola e guinzaglio qualora previsto dalle norme statali e qualora non siano indicate misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco da parte del responsabile dell'esercizio (L.R.T. 59/2009).
4. Nelle aree destinate ai cani questi possono circolare senza museruola e guinzaglio pur sempre sotto la sorveglianza del proprietario o detentore che assume a proprio carico ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti dagli animali stessi. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio.
5. E' vietato l'accesso ai cani nelle area a verde (parchi, giardini pubblici ecc.) debitamente segnalate con appositi cartelli di divieto.
6. I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sugli animali al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone.
7. La violazione alle prescrizioni al presente articolo comporta a carico del proprietario in solido con il detentore, l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del pagamento in misura ridotta di € 100,00.

ART. 78 - SMARRIMENTO, RINVENIMENTO E RITROVAMENTO DI ANIMALI

1. In caso di smarrimento di animale inserito in apposita Anagrafe, il proprietario o il detentore deve farne immediata denuncia, nel termine di tre giorni, al servizio veterinario dell'ASL, ferma restando la responsabilità per l'omessa custodia con conseguente applicabilità della sanzione pecuniaria;
2. Chiunque avvisti animali apparentemente abbandonati e/o smarriti, deve farne tempestiva denuncia alla competente Autorità municipale.
3. In caso di ritrovamento di animale smarrito, può farsi luogo alla riconsegna al proprietario previa la applicazione della sanzione di cui al comma 1) e dell'addebito delle spese di cattura e di custodia;
4. La violazione della prescrizione di cui al comma 2) comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 50,00.
5. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1). comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 100,00.

TITOLO VI - DISCIPLINA SANZIONATORIA

CAPO I - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

ART. 79 - ORGANI COMPETENTI

La competenza all'accertamento delle violazioni alle prescrizioni del presente regolamento è attribuita in via principale agli ufficiali ed agli agenti del servizio di polizia municipale, facendo salve le attribuzioni di altri organi dell'amministrazione comunale nelle specifiche materie di competenza.

La competenza è estesa ai soggetti che rivestono la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria in conformità a quanto previsto all'art. 55 del C.P.P.

Inoltre il Sindaco, con apposita ordinanza, può abilitare determinati dipendenti comunali o di aziende partecipate dal comune all'esercizio delle funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi ai quali deve essere rilasciato apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione a dette funzioni. (art. 6 L.R.T. 81/2000), documento ostensibile a richiesta in occasione di qualsiasi accertamento di infrazione.

Da tale onere sono esentati gli ufficiali e gli agenti della Polizia Municipale che svolgono i compiti assegnati con il presente Regolamento indossando la divisa regolamentare.

ART. 80 - VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE

1. Il procedimento sanzionatorio delle infrazioni al presente regolamento, prende avvio con la redazione del verbale di accertamento e contestazione della violazione (art. 14- L. 24/11/1981, n. 689) a cura dei soggetti accertatori indicati all'articolo precedente.
2. Il verbale riporta la data, il giorno e l'ora in cui si è proceduto all'accertamento dell'infrazione, le generalità del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido, nonché la dettagliata descrizione del fatto in cui si sostanzia l'infrazione, l'indicazione della norma violata, le eventuali osservazioni dell'autore dell'infrazione, l'ammontare della sanzione comminata e le modalità da seguire per il valido pagamento della stessa.
3. Va indicata, inoltre, l'avvenuta contestazione della violazione o specificati i motivi che l'hanno consentita.
4. E' richiesta la sottoscrizione del verbale da parte del soggetto accertatore e del soggetto responsabile se presente. In caso di rifiuto di quest'ultimo, se ne farà menzione espressa

unitamente all'avvertenza fatta allo stesso che il rifiuto non blocca l'iter di perfezionamento della notificazione dell'infrazione e che, pertanto, conseguiranno ugualmente tutte le conseguenze di legge anche in mancanza di detta sottoscrizione.

ART. 81 - NOTIFICAZIONE

1. Il verbale, contenente tutti gli elementi riportati all'articolo precedente, deve essere notificato nei termini previsti dalle vigenti disposizioni e deve indicare i motivi che non hanno consentito di effettuare la contestazione immediata del verbale stesso.
2. La notificazione va fatta secondo le norme del codice di procedura civile ovvero per il tramite del servizio postale.
3. Tutte le spese relative gravano sul responsabile della violazione in aggiunta alla sanzione pecuniaria dedotta nel verbale medesimo.
4. La mancata notifica ne termine previsto estingue l'obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria.

ART. 82 - ACCESSO AI LUOGHI DA ISPEZIONARE

1. Gli organi di cui all'art. 4 , per l'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza, possono accedere nei luoghi in cui si svolgono le attività assoggettate a controllo (pubblici esercizi – negozi – locali commerciali ed artigianali – di somministrazione di alimenti e di bevande – luoghi di divertimento, intrattenimento, di ritrovo e di aggregazione, discoteche ed altri locali notturni, ecc.) e nelle loro pertinenze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della legge 689/1981.
2. Chiunque ostacoli o impedisca, anche temporaneamente, l'accesso ai locali da sottoporre a controllo è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà del pagamento della misura ridotta della somma di € 100,00.

ART. 83 - TITOLI AUTORIZZATORI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Per lo svolgimento delle operazioni di controllo, i soggetti accertatori possono chiedere l'esibizione dei titoli autorizzatori prescritti per l'esercizio delle attività oggetto dell'accertamento.
2. La mancata esibizione dei tali titoli comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 200,00, con possibilità del pagamento in misura ridotta di € 50,00.
3. La accertata violazione delle prescrizioni dei titoli autorizzatori richiesti, comporta a carico del trasgressore, l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 400,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.
4. In caso di gravi violazioni dei titoli autorizzatori, oltre all'applicazione della prevista sanzione, potranno adottarsi appositi e motivati provvedimenti di limitazione o di revoca di autorizzazioni concesse, con conseguente chiusura temporanea o definitiva dei locali senza alcuna pretesa di indennità risarcitorie da parte dei titolari degli esercizi stessi.
5. Se espressamente previsto nei provvedimenti sopra indicati, ai locali colpiti dalle sanzioni saranno apposti idonei sigilli per inibirne qualsiasi ulteriore utilizzazione.
6. Avverso le risultanze del verbale di accertamento, gli interessati possono proporre ricorsi amministrativi e scritti difensivi innanzi al settore comunale competente per materia (art. 18 L. 689/81) che cura l'istruttoria della pratica per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.

CAPO II - TIPOLOGIA DELLE SANZIONI

ART. 84 - CARATTERISTICHE GENERALI

La disciplina sanzionatoria delle infrazioni al presente regolamento di polizia urbana è contenuta in via principale nelle disposizioni della legge n. 689 del 24/11/1981, del D.lg. n. 267 del 18/8/2000 (in particolare art. 7) e della legge regione toscana n. 81 del 28/12/2000, così come successivamente modificate.

In conformità a quanto previsto dall'art.9 della legge n. 689 del 1981 le violazioni elencate nel presente Regolamento comportano, in via principale, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, distintamente riportate per ciascuna fattispecie.

In aggiunta possono essere applicate delle sanzioni ulteriori rappresentate principalmente dalla riduzione in pristino dello stato dei luoghi violato dalla infrazione e dall'obbligo di adeguamento alle prescrizioni richieste dall'accertatore in seno al verbale dallo stesso redatto. Tale obbligo riveste spesso il carattere della immediatezza e deve risultare dal verbale di accertamento.

ART. 85 - SANZIONE PRINCIPALE

Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è assoggettato al pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa.

Per ciascuna violazione è riportato, in ciascun articolo, l'ammontare della corrispondente sanzione pecuniaria con l'indicazione di un importo edittale minimo e massimo.(art.7bis D.lg.18/8/2000, n. 267).

ART. 86 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA SANZIONE

1. La misura della sanzione è fissata dalla legge tra un limite massimo ed uno minimo.
2. L'Autorità chiamata ad emettere l'ordinanza di quantificazione della sanzione tiene conto di diversi elementi di valutazione quali la gravità della violazione, il danno ed il pericolo prodotti, le condizioni -fisiche e mentali dell'agente al momento della violazione ed il comportamento da questi tenuto per attenuare od eliminare le conseguenze venutesi a determinare a seguito dell'illecito commesso.
3. Va altresì valutato il comportamento pregresso del trasgressore per rilevarne abitudinarietà e reiterazione di illeciti, assuefazione all'alcool o ad altre sostanze che riducano le facoltà psico fisiche dell'agente.

ART. 87 - SANZIONE PREVISTA NEL SOLO IMPORTO MASSIMO

1. Gli elementi sopra considerati influiscono altresì nella quantificazione della sanzione pecuniaria da determinare quando la legge fissa soltanto l'importo massimo della sanzione. In quest'ultimo caso giammai la quantificazione della sanzione potrà essere inferiore alla decima parte di detto importo.

ART. 88 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. E' generalmente ammesso il pagamento di un importo ridotto entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione. Tale importo ridotto è rapportato alla terza parte dell'importo massimo della sanzione o, se più favorevole, al doppio del minimo edittale, laddove quest'ultimo sia riportato.
2. A tale importo vanno aggiunte le spese del procedimento sanzionatorio.
3. In caso di mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, il verbalizzante trasmette all'autorità competente all'applicazione della sanzione amministrativa il processo verbale in originale, la prova dell'avvenuta contestazione o notifica e le osservazioni su eventuali scritti difensivi presentati.
4. E' in facoltà della Giunta comunale stabilire un diverso importo della misura ridotta all'interno dei limiti edittali massimo e minimo della sanzione (Art. 16 – c. 2 – legge 24/11/1981. N.689).

ART. 89 - EFFETTI DEL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. Il pagamento, in misura ridotta, validamente effettuato secondo le modalità prescritte. produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio.
2. Restano invece efficaci le sanzioni accessorie e le eventuali altre misure conseguenti all'infrazione commessa.
3. Per effetto dell'intervenuta estinzione del procedimento sanzionatorio a seguito del pagamento della sanzione in misura ridotta, eventuali rimostranze o ricorsi avverso l'applicazione della sanzione perdono efficacia.
4. Nel caso di più responsabili in solido della violazione, il pagamento effettuato da uno di essi ha effetto liberatorio nei confronti di tutti.

ART. 90 - PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE

1. Può essere richiesto il pagamento rateale della sanzione dai soggetti obbligati che versino in condizioni di disagio.

2. La richiesta va avanzata al competente ufficio del comune nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione e deve essere corredata dalla documentazione giustificativa.
3. A seguito della necessaria istruttoria, l'ufficio comunale informerà l'istante dell'eventuale accoglimento della richiesta e fornirà le modalità di pagamento rateale.

CAPO III - SANZIONI ACCESSORIE

ART. 91 - GENERALITA'

In aggiunta alla sanzione principale costituita dal pagamento di una somma di denaro, nel verbale di accertamento della infrazione, redatto dall'accertatore della violazione, possono essere applicate delle sanzioni ulteriori, rappresentate principalmente dalla riduzione in pristino dello stato dei luoghi violato dalla infrazione e dall'obbligo di adeguamento alle prescrizioni richieste dall'accertatore in seno al verbale dallo stesso redatto.

Tale obbligo riveste spesso il carattere della immediatezza.

ART. 92 - RIDUZIONE IN PRISTINO – ADEMPIMENTO

1. L'autore della violazione, oltre al pagamento della prescritta sanzione pecuniaria, può essere tenuto anche all'obbligo di provvedere agli accorgimenti necessari per riportare la situazione violata allo stato antecedente alla commissione dell'infrazione ed a rimuovere eventuali opere abusive.
2. Tale obbligo deve risultare nel verbale di accertamento ed allo stesso deve essere data esecuzione nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di contestazione o di notifica del verbale o nel più breve termine indicato nel verbale medesimo laddove ricorrano motivi di urgenza.
3. Se l'intervento di ripristino è di immediata fattibilità deve esserne fatta menzione nel verbale e se il trasgressore non vi provvede, l'autorità comunale competente attua l'intervento a spese dell'autore della violazione che resta altresì soggetto, per tale omissione, alla sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 con possibilità del pagamento ridotto nella misura di € 100,00.
4. Se invece trattasi di opere non immediatamente eseguibili, il verbalizzante ne fa dettagliata menzione nel verbale di accertamento e lo invia sollecitamente alla competente autorità municipale che svolge in merito la necessaria istruttoria a conclusione della quale adotta l'ordinanza-ingiunzione con la quale viene intimato al trasgressore di provvedere alla

riduzione in pristino dei luoghi violati e di adempiere a tutte le altre prescrizioni riportate nell'ordinanza stessa.

5. In caso di mancato adempimento o quando ricorrono motivi di urgenza, l'ordinanza - ingiunzione può disporre l'esecuzione di ufficio del ripristino a spese del trasgressore. A tale modalità può farsi anche ricorso allorché le opere necessarie alla riduzione in pristino abbiano contenuto specialistico.
6. In ogni caso, il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'ordinanza comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 100,00.
7. Se l'ordinanza-ingiunzione ha i caratteri dell'urgenza, ai sensi dell'art. 54 del D.Lvo 267/2000, cioè trattasi di provvedimenti contingibili ed urgenti, al rifiuto opposto dal soggetto responsabile può essere applicato il disposto dell'art. 650 C.P.
8. Si rinvia a quanto disposto dalla legge 689/1981 per il recupero della sanzione amministrativa di cui sopra in assenza di ricorso nei trenta giorni dalla notifica di applicazione della sanzione.

ART. 93 – OBBLIGO DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI

1. Il verbale di accertamento e contestazione della violazione, in aggiunta alla applicazione della sanzione principale, costituita dal pagamento di una somma di denaro, può contenere l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni ritenute necessarie dall'accertatore in seno al verbale dallo stesso redatto.
2. Il trasgressore deve dare adempimento a quanto richiesto nel termine di 30 giorni decorrenti dalla contestazione o dalla notifica del verbale. In caso di inadempimento valgono le stesse disposizioni riportate per la omessa riduzione in pristino.
3. Il mancato rispetto dell'obbligo di adeguamento, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 400,00 con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di € 150,00.
4. Resta salva l'applicazione del disposto di cui all'art. 650 c.p. allorché l'ordinanza ha il carattere di provvedimento contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 54 del D.Lvo 267/2000.
5. Si rinvia a quanto disposto dalla legge 689/1981 per il recupero della sanzione amministrativa di cui sopra in assenza di ricorso nei trenta giorni dalla notifica di applicazione della sanzione.

ART. 94 - SEQUESTRO DEI MEZZI USATI PER L'INFRAZIONE O DEL FRUTTO DELL'INFRAZIONE

1. In forza di quanto previsto dall'art. 13 della legge 689/1981, l'organo accertatore dell'infrazione può procedere, con l'osservanza delle prescrizioni del codice di procedura penale, al sequestro cautelare tanto dei mezzi utilizzati per il compimento della violazione tanto dei beni che di questa costituiscono il risultato.
2. In questa ipotesi il processo verbale di accertamento dell'infrazione deve essere immediatamente trasmesso all'autorità competente anche con mezzi informatici e telematici.
3. In entrambi i casi i beni oggetto di sequestro devono appartenere al responsabile della violazione e/o ai soggetti coobbligati e dovranno essere custoditi presso la depositaria comunale o altro luogo da indicare nel verbale di sequestro.
4. Tutti gli oneri e le spese conseguenti al trasporto ed alla custodia dei predetti beni sono a totale carico del soggetto responsabile della trasgressione e degli eventuali obbligati in solido.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 95 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Competono al Comune tutti i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento ove disposizioni di legge non prescrivano diversamente.

ART. 96 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La raccolta, la registrazione, la conservazione, la consultazione e l'elaborazione e l'utilizzo del complesso dei dati connessi alla gestione della procedura sanzionatoria per le violazioni al regolamento di polizia urbana è effettuato in osservanza ai principi sanciti nel decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali), e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 97 - SEGNALAZIONI ED ESPOSTI

1. Chiunque intenda presentare segnalazioni o esposti relativamente a fatti o comportamenti ritenuti illeciti, può farlo depositandoli o inviandoli con qualsiasi mezzo idoneo, debitamente sottoscritti, all'Ufficio Protocollo del Comune.
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, chi effettua la segnalazione o l'esposto è consapevole che in caso di richiesta di accesso agli atti da parte delle persone interessate, adeguatamente motivata al fine di conoscere il contenuto e gli autori della segnalazione o dell'esposto, il Comune, in linea di massima, è tenuto a fornire le informazioni richieste, dandone previa comunicazione ai controinteressati

ART. 98 - ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti relativi a tutte le fasi del procedimento sanzionatorio è consentito in piena conformità alle prescrizioni della legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e ad eventuali regolamenti specifici di accesso agli atti.